

(N. 2295)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello.

ONOREVOLI SENATORI. — Per le esigenze di servizio dipendenti dalla istituzione del sistema della bilinguità nella provincia di Bolzano (articolo 85 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), con la legge 12 luglio 1949, n. 452, fu stabilito che i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, promossi alla categoria superiore, potevano essere per quattro anni trattenuti nella stessa sede e nelle precedenti funzioni. Dopo la scadenza del quadriennio, con la legge 27 dicembre 1953, n. 943, fu consentito di trattenere ulteriormente i magistrati di appello che a quella data esercitavano le funzioni di magistrato di tribunale, nella stessa sede e nelle stesse funzioni, fino

al 30 giugno 1955. Da ultimo, l'esercizio di tale facoltà fu prorogato fino al 30 giugno 1957 (legge 23 marzo 1956, n. 184).

Negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono attualmente trattenuti nelle funzioni di giudice e di pretore, soltanto due magistrati di appello (uno nel tribunale di Bolzano e uno nella pretura di Bressanone) i quali, essendo cessata con il 30 giugno 1957 l'efficacia della legge 23 marzo 1956, n. 184, dovrebbero essere trasferiti ad altri uffici con le funzioni proprie dei magistrati di appello, mentre non sarebbe agevole sostituirli con altrettanti magistrati di tribunale che conoscano la lingua tedesca. Pertanto, la proroga della disposizione della legge 23 marzo 1956, n. 184, sembra opportuna, onde evitare difficoltà nel funzionamento degli uffici.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La proroga dovrebbe giungere fino al 31 luglio 1959, perchè per quell'epoca sarà possibile conferire le funzioni di presidente di sezione nel tribunale di Bolzano al magistrato di appello che ora vi presta servizio con le funzioni di giudice; mentre si spera che anche

alla pretura di Bressanone possa essere destinato nel frattempo un magistrato di tribunale che abbia conoscenza della lingua tedesca.

Il disegno di legge non importa alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I magistrati di appello attualmente tratti nelle funzioni di magistrato di tribunale in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, ed alla legge 23 marzo 1956, n. 184, possono essere ancora tratti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, dal 1° luglio 1957 fino al 31 luglio 1959, lasciando vacanti nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.